



**COMUNE DI
VIMODRONE**
Provincia di Milano


UFFICIO TRIBUTI

2011

Orari di apertura al pubblico:

Lunedì - Giovedì - Venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Mercoledì
dalle ore 16:00 alle 18:30

 **02/25077 228/205/226 - fax 02 /25077232**

sito internet: www.comune.vimodrone.milano.it
e-mail: tributi@comune.vimodrone.milano.it

CHI DEVE PAGARE

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Per gli immobili concessi in leasing soggetto passivo è il locatario.

A decorrere dall'anno 2008, in ottemperanza al Decreto Legge n. 93 del 27.05.2008, è esclusa dal pagamento dell'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo escluse le categorie A/1 – A/8 – A/9 e le unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero (purchè non locata), che rimangono comunque soggette al pagamento.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo s'intende:

1. abitazione nella quale il soggetto passivo, salvo prova contraria, ha la residenza anagrafica;
2. abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea diretta entro il secondo grado, che la utilizzano come abitazione principale ed abbiano la residenza anagrafica nel comune, documentabile con presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presso l'Ufficio tributi entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui interviene la concessione dell'uso gratuito. **E' soppresso, con decorrenza dall'anno 2010, l'obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva per le annualità successive alla prima, che rimane unicamente in caso di modifiche e/o variazioni.** Resta in capo all'Ente la verifica dei requisiti per l'applicazione dell'agevolazione.
3. abitazione del soggetto passivo d'imposta non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, a condizione che questi non sia titolare del diritto reale su un immobile destinato a sua abitazione situato nello stesso comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale;
4. abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero a condizione che l'immobile non risulti locato;
5. alloggio regolarmente assegnato in edilizia residenziale pubblica (ALER e Fondazione Rhodense), a soggetto che lo utilizza quale abitazione principale;
6. alloggio in edilizia residenziale pubblica a proprietà differita (autocostruzione), assegnato a soggetto che lo utilizza quale abitazione principale.

Sono altresì esentate dal pagamento dell'imposta le pertinenze classificate nelle categorie C2 (cantina), C6 (box, garage, posto auto), C7 (tettoia), **nella misura massima di una pertinenza per ogni categoria**.

QUANDO SI PAGA

L'imposta dovuta complessivamente da ciascun contribuente **per tutti gli immobili posseduti nel Comune di Vimodrone**, deve essere versata:

A. VERSAMENTO IN DUE RATE:

- 1^a rata dal 1° al 16 giugno 2011, pari al **50%** dell'imposta dovuta; (barrare sul bollettino la voce acconto)
- 2^a rata dal 1° al 16 dicembre 2011, a saldo dell'imposta dovuta; (barrare sul bollettino la voce saldo)

B. VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (barrare sul bollettino le voci acconto e saldo)

- in alternativa al punto A) è possibile effettuare il versamento di tutta l'imposta per l'anno 2011 entro il 16 giugno 2011;

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. (art. 1 comma 166 legge finanziaria 2007)

ESEMPIO:

- imposta pari ad Euro 37,61 - importo da indicare nel bollettino Euro 38,00
- imposta pari ad Euro 37,21 - importo da indicare nel bollettino Euro 37,00

Non si fa luogo al versamento se l'imposta dovuta risulta inferiore a € 2,07.=

COME E DOVE SI PAGA

Il **versamento**, con apposito bollettino per ICI, deve essere effettuato:

- sul c/c postale n. **91621870** intestato a: COMUNE VIMODRONE SERVIZIO TESORERIA ICI –
- mediante l'utilizzo del MOD. F.24 presso le Banche o gli Uffici Postali. Tale utilizzo consente al contribuente di utilizzare il credito IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi per il pagamento dell'ICI mediante compensazione. I codici per il pagamento sono:

Codice Comune:	M053		
Ici abitazione principale:	3901	Ici altri fabbricati:	3904
Ici Terreni agricoli:	3902	Ici Aree Fabbricabili:	3903
Ici interessi:	3906	Ici sanzioni:	3907

Il **pagamento** può essere effettuato presso qualsiasi Ufficio Postale, Bancario o direttamente presso l'Esattoria Comunale CEM SERVIZI SRL ubicata nell'edificio adiacente al palazzo comunale – Via C. Battisti, 52.

L'Esattoria Comunale osserva i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00

mercoledì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Per l'anno **2011** sono state deliberate le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (invariate rispetto al 2010):

7 ‰ : Aliquota Ordinaria.

5 ‰ : Aliquota ridotta per:

- abitazione principale (di categoria A1,A8,A9) e pertinenza annessa dei soggetti passivi residenti nel Comune.
- per unità immobiliari (di categoria A1,A8,A9) e pertinenza annessa, adibite a civile abitazione e possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;
- per unità immobiliari (di categoria A1,A8,A9) e pertinenza annessa, adibite a civile abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado che le utilizzino come abitazione principale e vi abbiano la residenza anagrafica.
- Unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero (purché non risultino locate).
- Sono altresì considerate, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata le sue pertinenze (garage o box, posto auto, soffitta, cantina etc.) – ancorché distintamente iscritte in catasto, nella misura massima di UNA unità, indipendentemente dall'ubicazione, per ciascuna tipologia di pertinenza.

La detrazione comunale pari ad euro 104,00.= annue si applica agli immobili **di categoria A1,A8,A9:**

- utilizzati come abitazione principale
- posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero, a condizione che non risultino locati.
- Unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero (purché non risultino locate).
- Per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, l'imposta è ridotta al 50%. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata:

a) mediante perizia tecnica dell'Ufficio Tecnico Comunale con oneri a carico del proprietario, che allega idonea documentazione;

b) mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, rispetto a quanto previsto al punto a) (con riserva di verifiche successive da parte dell'Ente).

L'eventuale riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio tecnico comunale o dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva.

N.B. : NON possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento, o al miglioramento degli edifici.

CALCOLO

Per calcolare l'ICI dovuta è necessario determinare prima la base imponibile, che è data dal valore dell'immobile con riferimento a diversi parametri:

Per i fabbricati:

Rendita catastale + 5% (rivalutazione) x (coefficiente moltiplicatore)* = Base imponibile

* Coefficiente moltiplicatore dei fabbricati rientranti nelle categorie appartenenti a seguenti gruppi:

gruppo A (escluso A/10) = 100 - gruppo C (escluso C/1) = 100 - gruppo B = 140

gruppo D e A/10 = 50 - gruppo C/1 = 34

Per i terreni agricoli:

Reddito dominicale + 25% (rivalutazione) x 75 (coefficiente moltiplicatore) = base imponibile

Sulla base imponibile si applica l'aliquota prevista nella fattispecie, espressa in percentuale:

Base Imponibile x (aliquota) ** diviso 1000 = imposta da pagare

** vedere i singoli casi previsti dalla delibera

Si ricorda che l'imposta annua va rapportata alla percentuale ed ai mesi di possesso.

Presso l'ufficio tributi, negli orari di apertura la pubblico, è attivo lo sportello catastale per il rilascio delle visure catastali, sia per gli immobili ricadenti sul territorio comunale (euro 1,50 cad.), che per gli immobili ricadenti in altri comuni d'Italia (euro 3,00 cad.).

Si ricorda che l'ufficio tributi non esegue calcoli ici, è possibile comunque rivolgersi alle sedi ACLI - FNP - CISL - SPI - CGIL per una consulenza gratuita.

PAGAMENTI OMESSI E/O TARDIVI

Il contribuente, ove non dovesse provvedere entro i termini prescritti al versamento dell'imposta o avesse provveduto in modo parziale, può versare per intero o integrare l'imposta, intervenendo egli stesso per la contestuale liquidazione delle sanzioni e degli interessi secondo i criteri di calcolo di seguito indicati:

- **versamento entro 30 giorni dalla scadenza** della rata : sanzione 3% interessi 1,50%;

- **versamento oltre 30 giorni dalla scadenza** della rata ed entro 1 anno dal versamento omesso:

sanzione 3,75% interessi 1,50%

formula calcolo interessi: (imposta x tasso legale interessi x gg. diviso 36500)

DENUNCE

A partire dall'anno 2007, l'art.37 comma 53 del D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006 ha soppresso l'obbligo della presentazione della dichiarazione ai fini ICI. Pertanto i cittadini non sono obbligati a presentare alcuna dichiarazione ICI se non nei casi in cui si verificano variazioni oggettive e soggettive che hanno dato luogo ad una diversa determinazione dell'imposta nel corso del 2010 e non sono applicabili le procedure telematiche relative al modello unico informatico (MUI).